



The Stock Illustration Source

Legittimità costituzionale delle Norme sui concorsi per dirigenti apicali

a cura dell'**Avv. Antonio Funari**

Con l'ordinanza n. 196 dell'10.5.2005 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata dal TAR Toscana in merito alla legittimità delle norme contenute nell'art. 15-ter del D.L.vo n. 502/1992 e nel successivo art. 13 del D.L.vo n. 229/1999 (noto come Legge Bindi) in merito alle norme che disciplinano le selezioni per l'accesso alle posizioni funzionali apicali.

Il TAR Toscana, chiamato a giudicare sul ricorso proposto avverso un provvedimento di conferimento dell'incarico di dirigente medico di struttura complessa di una ASL, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa concernente appunto il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa.

Il TAR aveva motivato l'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale osservando che nelle selezioni per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa non è prevista la formazione di una graduatoria fra gli idonei e non è sin-

dacabile la valutazione della idoneità professionale operata dalla Commissione onde la facoltà di scelta attribuita all'Amministrazione risulterebbe fondata solo su ragioni di opportunità.

Secondo il TAR tale sistema si porrebbe in contrasto con il principio secondo cui l'accesso ai pubblici impieghi avviene per concorso (art. 97, terzo comma, della Costituzione) e con i principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione) in quanto attribuirebbe all'Amministrazione nel caso di candidati dichiarati idonei in base a un identico giudizio, una facoltà di scelta del tutto arbitraria. La ASL che aveva espletato la selezione si è costituita dinanzi alla Corte costituzionale eccependo preliminarmente l'inammissibilità della questione per difetto di giurisdizione da parte del TAR su una questione concernente il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa e contestando comunque la fondatezza della ordinanza del TAR medesimo perché, sempre a parere della ASL, la selezione così come disciplinata Decreto

legislativo n. 502/1992 e dal Decreto legislativo n. 229/1999 esclude il rischio di una scelta arbitraria dell'Amministrazione essendo essa il frutto di una valutazione tecnica di idoneità da parte della Commissione.

La Corte costituzionale non è entrata nel merito della questione sollevata dal TAR Toscana perché si è soffermata sulla eccezione sollevata dalla ASL sul difetto di giurisdizione del TAR sulla materia rispetto al Giudice ordinario.

La Corte costituzionale ha osservato che su questo punto il TAR non si era espressamente pronunciato mancando così di dare una motivazione sulla sussistenza della propria giurisdizione e quindi sulla propria potestà di sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Il problema di fondo è così rimasto irrisolto perché la Corte costituzionale ha con la propria ordinanza dichiarato l'inammissibilità della questione sollevata dal TAR Toscana "per difetto di motivazione sulla rilevanza" intendendo appunto con tale decisione, come precisato nella motivazione, affermare che il TAR Toscana avrebbe dovuto, prima di emettere l'ordinanza, giustificare con adeguata motivazione la propria potestà giurisdizionale sulla materia. La mancata decisione da parte della Corte costituzionale del problema di fondo e cioè della conformità alla Costituzione delle norme che attualmente regolano le selezioni per l'accesso alle qualifiche apicali nel Servizio sanitario nazionale può prevedibilmente determinare la proposizione di analoghe questioni da parte dei Giudici ordinari e cioè dei Giudici del Lavoro che, allo stato della giurisprudenza largamente prevalente, hanno la competenza a decidere sui ricorsi riguardanti il conferimento degli incarichi apicali.

Il Giudice del lavoro chiamato a decidere su un ricorso per il conferimento di un incarico apicale e cioè di dirigente veterinario di struttura complessa potrebbe sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme del Decreto legislativo n. 502/1992 e del Decreto legislativo n. 229/1993 per i motivi che hanno indotto il TAR Toscana a sollevare la questione che la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile solo per difetto di motivazione. Potrebbe infatti il Giudice del lavoro investire la Corte sulla legittimità di una selezione che si svolge per soli titoli e che, pur prevedendo una valutazione da parte di una Commissione tecnica, non introduce alcun criterio per la verifica concreta della idoneità pratica e non solo teorica di ogni candidato allo svolgimento degli incarichi dirigenziali e lascia poi arbitra l'Amministrazione di scegliere fra i candidati idonei quello ritenuto più meritevole.